



***Comune di Cellino San Marco***  
***Provincia di Brindisi***

**Regolamento per la disciplina  
della tassa sui rifiuti TARI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2018  
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2021  
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2023**

## Indice

<i>Articolo 1 – Natura della tassa sui rifiuti</i> -----	4
<i>Articolo 2 – Presupposto della tassa sui rifiuti</i> -----	4
<i>Articolo 3 – Decorrenza dell'obbligazione</i> -----	5
<i>Articolo 4 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</i> -----	5
<i>Articolo 5 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</i> -----	5
<i>Articolo 6 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti</i> -----	6
<i>Articolo 7 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti</i> -----	8
<i>Articolo 8 – Istituzioni scolastiche statali</i> -----	9
<i>Articolo 9 – Determinazione numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> -----	9
<i>Articolo 10 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</i> -----	10
<i>Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</i> -----	11
<i>Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da partedelle utenze domestiche</i> -----	12
<i>Articolo 13 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico</i> -----	12
<i>Articolo 14 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo</i> -----	12
<i>Articolo 14-bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i> -----	13
<i>Articolo 14-ter - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i> -----	14
<i>Articolo 15 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</i> -----	14
<i>Articolo 16 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i> -----	15
<i>Articolo 16-bis – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i> -----	16
<i>Articolo 17 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</i> -----	16
<i>Articolo 18 – Tributo provinciale</i> -----	16
<i>Articolo 19 – Dichiarazione di inizio occupazione</i> -----	17
<i>Articolo 19-bis – Dichiarazione di variazione o cessazione</i> -----	18
<i>Articolo 20 – Versamento della tassa sui rifiuti</i> _____	19
<i>Articolo 21 – Scadenza del versamento</i> _____	21
<i>Articolo 22 – Arrotondamento</i> _____	21
<i>Articolo 23 – Importi minimi</i> _____	21
<i>Articolo 23-bis – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i> -----	21
<i>Articolo 23-ter – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i> ----	22
<i>Articolo 24 – Compensazione</i> _____	22
<i>Articolo 25 – Funzionario responsabile</i> _____	23
<i>Articolo 26 – Poteri istruttori</i> _____	23
<i>Articolo 27 – Accertamenti</i> _____	23

<i>Articolo 28 – Sanzioni ed interessi</i>	<u>24</u>
<i>Articolo 29 – Riscossione coattiva</i>	<u>24</u>
<i>Articolo 30 – Rimborsi</i>	<u>24</u>
<i>Articolo 31 – Contenzioso tributario</i>	<u>25</u>
<i>Articolo 32 – Disposizioni finali</i>	<u>25</u>
<i>Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti</i>	<u>26</u>
<i>Allegato 1.1 – Elenco dettagliato delle categorie utenze non domestiche</i>	<u>27</u>

## **Articolo 1**

### **Natura della tassa sui rifiuti urbani**

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

## **Articolo 2**

### **Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.*
2. *Si intendono per:*
  - a) *locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
  - b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
  - c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
  - d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. *Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*
4. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Qualora dette utenze abbiano cessato l'attività, ma i locali non sono vuoti e con utenze attive, saranno assoggettate alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza vendita diretta) di cui all'allegato 1.*
5. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*
6. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*
  - a) *i locali impraticabili;*
  - b) *i locali in stato di abbandono;*

- c) *le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
  - d) *i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
  - e) *i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4;*
  - f) *gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
  - g) *i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*
7. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.*

### **Articolo 3**

#### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. *L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*
2. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

### **Articolo 4**

#### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. *Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.*

### **Articolo 5**

#### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. *La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte*

*a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*

4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*
5. *L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano e detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.*

## **Articolo 6**

### **Base imponibile della tassa sui rifiuti**

1. *Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*
2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*
3. *A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*
4. *La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:*
  - *i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
  - *le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
  - *le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
  - *le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*

- i locali tecnici.
- 5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 2012, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
- n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
- 8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di riduzione</b>
1. ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, laboratoriradiologici ed odontotecnici, studi medici, dentistici e veterinari	15
2. falegnamerie, officine di carpenteria metallica, officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, gommisti	20
3. tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, fotografi, lavanderie	20
4. parrucchieri, estetisti, beauty farm	20
5. macellai	15
6. altre attività non ricomprese nelle casistiche precedenti	20

- 9. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori

abilitati. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c

10. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 8, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitative di analoga tipologia di rifiuti speciali.
11. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
12. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **Articolo 7**

### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti-PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati

*e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*

- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

## **Articolo 8**

### **Istituti scolastici statali**

- 1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.*
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta in ogni caso dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.*

## **Articolo 9**

### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

- 1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove per motivi di studio o di lavoro, risultante da contratto di lavoro per un periodo non inferiore all'anno solare, contratto di affitto, certificato di iscrizione presso le sedi Universitarie. Inoltre, nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro il termine di variazione della dichiarazione previsto nel presente regolamento.*
- 2. Le utenze domestiche tenute a disposizione per l'intero anno, con utenze attive e mobili, detenute da nuclei familiari con residenza in altro immobile già tassato ai fini TARI nel territorio comunale, sono considerate occupate da una unità. Per beneficiare di tale trattamento, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione. Rimane ferma la possibilità per il comune di verificare che l'immobile di fatto non sia utilizzato. In caso contrario, il contribuente perderà il beneficio richiesto e l'Ufficio Tributi provvederà all'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta non prescritti.*
- 3. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da*

*cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.*

- 4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale (3 unità).*
- 5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale (3 unità).*
- 6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.*
- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.*
- 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, o per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente e richieste dal contribuente avranno efficacia dalla data di variazione.*

#### **Articolo 10**

##### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

- 1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 30 per cento.*
- 2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano*

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

### **Articolo 11**

#### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
  - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
  - d) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%;
  - e) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;
  - f) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;
  - g) aree scoperte operative, fermo restando la tariffa di cui al comma 7 dell'art.7: riduzione del 50 per cento.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
3. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Articolo 12**

### **Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. *Nelle more della istituzione di modalità di misurazione dell'apporto individuale alla raccolta differenziata, per assicurare la riduzione della tassa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la parte variabile della tariffa è ridotta del 2% qualora sia stato conseguito rispetto all'anno precedente un incremento di almeno 2 punti percentuali della raccolta della frazione secca riciclabile.*
2. *L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta a consuntivo con previsione nel Piano Economico Finanziario dell'anno n.*

## **Articolo 13**

### **Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio**

1. *Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previo autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.*
2. *Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5 per cento.*
3. *Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a seguito della trasmissione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita certificazione, da parte del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti, attestante i dati dei soggetti che hanno attivato e svolto il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento ed il relativo periodo. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.*

## **Articolo 14**

### **Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo**

1. *. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 14-ter, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti*

*avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile*

- 2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*
- 3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo*
- 4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione*

#### **Articolo 14-bis**

##### **Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.*
- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 14-ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.*
- 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella*

comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

#### **Articolo 14-ter**

#### **Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche**

1. *Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.*
2. *La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
  - a) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
  - b) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
  - c) *i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
  - d) *i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
  - e) *i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
  - f) *i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*
3. *Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.*

#### **Articolo 15**

#### **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, non è dovuta o si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

**ESENZIONE DAL TRIBUTO NEI SEGUENTI CASI:**

- Abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune; l'agevolazione è concessa a seguito di apposita attestazione rilasciata dai Servizi Sociali e trasmessa al Sindaco e al Servizio Tributi.
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, istituiti dalle regioni, che espletano servizi di accoglienza a soggetti indigenti e che non ricevano corrispettivi per tali servizi;
- Abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figli/e che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case – rifugio. Detta agevolazione, richiesta dalla richiedente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, risulta valida se corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti.

**FASCE ISEE FINO A € 7.500:**

**RIDUZIONE 50% NEI SEGUENTI CASI:**

- nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (connotazione di gravità) previa presentazione verbale INPS.
- nuclei familiari composti da anziano singolo o coppia di anziani ultrasessantacinquenni
- famiglie con 3 o più figli
- presenza di minori invalidi previa presentazione di verbale INPS.

**RIDUZIONE DEL 30% NEI SEGUENTI CASI:**

**FASCE ISEE FINO A € 7.500:**

- presenza di un soggetto disabile al 100%
- famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno precedente.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute anche a soggetto diverso dal possessore dei suddetti requisiti, purché risiedente anagraficamente nel medesimo nucleo familiare.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate decorrono dal giorno in cui sussistono le condizioni previste per usufruirne sempre che la richiesta avvenga nel termine stabilito. Le stesse possono essere inoltrate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

**Articolo 16**

**Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà

applicato il regime più favorevole al contribuente.

#### **Articolo 16-bis**

#### **Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

*Ferma restando la copertura delle riduzioni/esenzioni di cui all'art. 15 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 10 a 14-bis resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147*

#### **Articolo 17**

#### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.*
- 2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.*
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.*
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.*
- 5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.*
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.*

#### **Articolo 18**

#### **Tributo provinciale**

- 1. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.*
- 2. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.*

## **Articolo 19**

### **Dichiarazione di inizio occupazione**

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.*
2. *Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **trenta** giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.*
3. *L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
  - a) *il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;*
  - b) *il codice utente e il codice utenza;*
  - c) *la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.*
4. *La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

  - a. *Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;*
  - b. *Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*
  - c. *Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;*
  - d. *Numero degli occupanti;*
  - e. *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
  - f. *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;*
  - g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

#### *Utenze non domestiche*

- a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;*
- b. *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c. *Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
- d. *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
- e. *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;*
- f. *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.*
- g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

*La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.*

5. *In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES, in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212*

#### **Articolo 19-bis**

##### **Dichiarazione di variazione o cessazione**

1. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 19 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*
2. *Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **novanta (90) giorni** solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).*
1. *L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
  - a. *il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;*

- b. *il codice identificativo del riferimento organizzativo dell' ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;*
  - c. *la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.*
4. *Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*
  - a) *il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;*
  - b) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
  - c) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;*
  - d) *i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
  - e) *l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);*
  - f) *la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.*
5. *Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*
6. *Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
7. *In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione*

## **Articolo 20**

### **Versamento della tassa sui rifiuti**

*1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:*

- *mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*

- tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:

- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Nel rispetto delle disposizioni del comma 688, art. 1 L. 147/2013, e nel rispetto della periodicità prevista dall'art. 26 della Delibera ARERA 15/2022, il Comune stabilisce i termini di scadenza della TARI con apposita delibera regolamentare.” Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al **75%** del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso **almeno 20 giorni solari antecedenti** la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro **12**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o

*posta elettronica certificata, dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 27, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

### **Articolo 21**

#### **Scadenza del versamento**

- 1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.*

### **Articolo 22**

#### **Arrotondamento**

- 1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.*

### **Articolo 23**

#### **Importi minimi**

- Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.*
- In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.*
- La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*
- In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 20,00.*

### **Articolo 23-bis**

#### **Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati**

- 1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate*

bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

### **Articolo 23-ter**

#### **Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento**

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 20:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente)
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a (100) euro,.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

### **Articolo 24**

#### **Compensazione**

1. *I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta unica comunale con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.*
2. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.*
3. *L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.*
4. *Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.*

#### **Articolo 25**

##### **Funzionario responsabile**

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.*

#### **Articolo 26**

##### **Poteri istruttori**

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

#### **Articolo 27**

##### **Accertamenti**

1. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*
2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai*

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione

#### **Articolo 28**

##### **Sanzioni ed interessi**

Per la disciplina delle sanzioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate comunali e alle norme speciali di riferimento.”,

#### **Articolo 29**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

#### **Articolo 30**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
  - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di

*riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;*

*In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.*

3. *Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*
4. *Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.*

### **Articolo 31**

#### **Contenzioso tributario**

1. *Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

### **Articolo 32**

#### **Disposizioni finali**

1. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
2. *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.*
3. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.*

**ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI**

**RIFIUTI**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.),
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta
04. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

**ALLEGATO 1.1**

**ELENCO DETTAGLIATO DELLE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>20100</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
20101	Associazioni Assistenziali
20102	Associazioni Politiche
20103	Associazioni Culturali
20104	Associazioni Sindacali
20105	Associazioni Previdenziali
20106	Associazioni Sportive
20107	Associazioni benefice
20108	Associazioni religiose
20109	Altre Associazione NAC
20110	Circoli associative
20121	Scuole di ballo
20122	Sale da ballo e divertimento
20123	Sale da gioco
20131	Musei-Gallerie pubbl./private
20141	Scuole Pubbliche ogni ordine
20142	Scuole Parificate
20143	Scuole Private
20144	Centri istruz./formaz.lavoro
20151	Locali per att. educative
20160	Aree scoperte in uso
<b>20200</b>	<b>Cinematografi e teatri</b>
20201	Cinema
20202	Teatri
20203	Aree scoperte cinema/teatri
20204	Locali per congressi/convegni
20205	Aree pubb.spett.all'aperto
<b>20300</b>	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>
20301	Autorimesse in genere
20302	Aree destinate uso parcheggio
20304	Locali deposito attrezza.agric.
20305	Locali deposito commerciali
20306	Locali deposito artigianali
20307	Locali deposito industriali
20308	Locali di deposito in genere
20309	Locali per att.ricreat/cultur.
20310	Locali deposito per att.agric.
20311	Aree scop per villaggi turist.
20312	Locali espositivi
<b>20400</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
20401	Campi di calcio/calciotto
20402	Campi da tennis e altro
20403	Piscine scoperte aree pertin.

20404	<i>Piscine cop./scop.servizi ann.</i>
20405	<i>Piscine aree all'aperto pert.</i>
20406	<i>Distributori di carburanti</i>
20407	<i>Aree scoperte distrib.carbur.</i>
20408	<i>Aree scop.operatiive dist.car.</i>
<b>20500</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>
<b>20600</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>
20601	<i>Locali espositivi di ogni genere</i>
<b>20700</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>
<b>20800</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>
20801	<i>Bed and Breakfast</i>
20802	<i>Locande/Pensioni/Foresterie</i>
20803	<i>Ostelli per la Gioventu'</i>
20804	<i>Afittacamere e alloggi</i>
20805	<i>Resideces</i>
20806	<i>Case albergo</i>
20810	<i>Aree scoperte in uso</i>
<b>21000</b>	<b>Ospedali</b>
<b>21100</b>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
21101	<i>Studi privati/Uffici</i>
21102	<i>Studi medici</i>
21103	<i>Studi Dentistici//Odontotecnici</i>
21104	<i>Studi Legali</i>
21105	<i>Agenzie di Affari</i>
21106	<i>Uffici Pubblici</i>
21107	<i>Uffici in genere</i>
21108	<i>Autoscuole</i>
21109	<i>Laboratori di analisi</i>
21110	<i>Agenzie di viaggio</i>
21111	<i>Ricevitorie Lotto, Totocalcio</i>
21112	<i>Internet point</i>
<b>21200</b>	<b>Banche ed istituti di credito</b>
21201	<i>Istituti bancari di credito</i>
21202	<i>Istituti assicurativi</i>
21203	<i>Istituti finanziari</i>
<b>21300</b>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>
21301	<i>Articoli per caccia e pesca</i>
21302	<i>Materiale informatico</i>
21303	<i>Depositi di legna</i>
21304	<i>Materiale energetico</i>
21305	<i>Materiale ottico, fotografico</i>
21306	<i>Articoli per onoranze funebri</i>
21307	<i>Articoli sportive</i>
21308	<i>Ferramenta, utensileria ecc.</i>
21309	<i>Articoli casalinghi</i>
21310	<i>Abbigliamento per uomo e donna</i>
21311	<i>Materiale edille- igien.sanit.</i>
21312	<i>Materiale idraulico</i>

21313	<i>Materiale da riscaldamento</i>
21314	<i>Mobili, elettrodomestici, ecc.</i>
21315	<i>Colori, vernici, solventi.</i>
21316	<i>Accessori auto, autoricambi ecc</i>
21317	<i>Oggett., bigiotteria, argenteria</i>
21318	<i>Profumerie/acc. abbigliamento</i>
21319	<i>Articoli per bambini e neonati</i>
21330	<i>Aree scoperte materiale edile</i>
<b>21400</b>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
21401	<i>Tabaccheria</i>
21402	<i>Edicole/Cartolerie/Librerie</i>
21403	<i>Farmacia</i>
21404	<i>Ingrosso prod. dietetici, ecc.</i>
<b>21500</b>	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>
21501	<i>Negozi Ceramica-Vetro-Bigiot.</i>
21502	<i>Gioielleria e Orologeria</i>
21504	<i>Pietre e metalli preziosi</i>
<b>21600</b>	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>
<b>21700</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>
21701	<i>Riparaz. appar. informatiche</i>
21705	<i>Ist. di bellezza, massaggi cure</i>
21706	<i>Parrucchieri, estetisti ecc.</i>
<b>21800</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>
21801	<i>Lavanderie</i>
21802	<i>Elettricisti</i>
21803	<i>Riparazione elettrodomestici</i>
21804	<i>Falegnameria</i>
21805	<i>Riparaz. Motoveicoli, biciclette</i>
21806	<i>Tipografie/Legatorie ecc.</i>
<b>21900</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
21901	<i>Autofficina</i>
21902	<i>Carrozzerie</i>
21903	<i>Elettrauto</i>
21904	<i>Gommisti</i>
21905	<i>Aree scoperte in uso</i>
<b>22000</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
22001	<i>Stabilimenti Vinicoli</i>
<b>22100</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
22101	<i>Panificatori</i>
22102	<i>Lavorazione marmo, pietra ecc.</i>
22103	<i>Produz. pasta e derivati</i>
22104	<i>Lavoraz. Ferro/Alluminio, ecc.</i>
22105	<i>Produz. capi abbigliamento</i>
22106	<i>Corniciaio</i>
22107	<i>Laboratori Pasticceria</i>
22110	<i>Prod/Installaz. impianti elettr</i>
<b>22200</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
22201	<i>Ristoranti</i>

22202	<i>Rosticcerie</i>
22203	<i>Trattorie/Friggitorie</i>
22205	<i>Pizzerie/Tavole calde</i>
<b>22300</b>	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>
22301	<i>Mense scolastiche ecc.</i>
22302	<i>Refettori in genere</i>
22303	<i>Mense in genere</i>
22304	<i>Birrerie</i>
22305	<i>Osterie senza cucina</i>
22306	<i>Amburgherie</i>
<b>22400</b>	<b>Bar, caffè', pasticceria</b>
22401	<i>Bar annessi a imp. carburanti</i>
22402	<i>Bar annessi a impianti sportivi</i>
22403	<i>Bar</i>
22404	<i>Caffetterie</i>
22405	<i>Bar pasticcerie</i>
22406	<i>Bar Gelaterie</i>
22407	<i>Gelaterie</i>
22408	<i>Pasticcerie</i>
22409	<i>Aree scoperte in uso</i>
<b>22500</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
22501	<i>Confetterie e dolciumi in gene</i>
22502	<i>Negozi di generi alimentari</i>
22503	<i>Panifici</i>
22504	<i>Macellerie/pollerie ecc.</i>
22505	<i>Salumerie</i>
22506	<i>Latterie/Latticini e prod.vari</i>
22507	<i>Supermercato alimentari e sim.</i>
22508	<i>Vendita vino e prod.alcoolici</i>
22509	<i>Vendita ingrosso prod.aliment.</i>
22510	<i>Aree scoperte in uso neg.alim.</i>
<b>22600</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
<b>22700</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>
22701	<i>Locali vendita piante e fiori</i>
22702	<i>Pescherie</i>
22703	<i>Frutta/Verdura e prod.aliment</i>
22704	<i>Pizze al taglio, Kebab, piadinerie</i>
<b>22800</b>	<b>Ipermercati di generi misti</b>
<b>22900</b>	<b>Banchi di mercato genere alimentari</b>
22901	<i>Banchi posto fisso generi alimentari</i>
<b>23000</b>	<b>Discoteche, night club</b>
23001	<i>Locali di intrattenimento</i>

